

Le novità apportate dal dlgs di riforma di Irpef e Ires in merito ai contributi dei soci

DS6901

DS6901

Più aperture sui conferimenti

Arriva l'ok per la possibilità del realizzo delle minusvalenze

DI GIUSEPPE RIPA
E ALESSANDRO LATTANZI

Sdoganati i conferimenti minusvalenti di partecipazioni e maggiore apertura ai conferimenti non di controllo in holding familiari.

Questo è quanto emerge dalla bozza di decreto legislativo approvato in Consiglio dei Ministri il 30 aprile.

Il decreto, che costituisce il tredicesimo pilastro attuativo della riforma fiscale prevista dalla L. 111/2023, apporta modifiche sostanziali ai redditi dei terreni, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e redditi diversi; tuttavia, il secondo capo è dedicato alle "disposizioni ulteriori", afferenti alle operazioni straordinarie e di particolare rilevanza sono le modifiche apportate ai conferimenti.

In ispecie, emergono aspetti di indubbia rilevanza, poiché vengono finalmente riconosciuti all'interno del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) i conferimenti minusvalenti ancorché, come si dirà infra, subordinati a rigidi paletti e viene razionalizzata la normativa in tema di conferimenti di partecipazioni non di controllo, a favore di holding c.d. di famiglia, riducendo i controlli da operare sulle partecipazioni "sotto soglia".

I conferimenti minusvalenti. Andando con ordine, l'articolo 18 prevede l'inserimento del co. 1-bis all'art. 175 e la modifica del comma 2 all'articolo 177 del Tuir, i quali sono volti a disciplinare i conferimenti minusvalenti; evento che si realizza quando le partecipazioni oggetto del conferimento sono iscritte in capo al soggetto conferitario ad un valore inferiore al costo fiscalmente riconosciuto in capo al conferente e le partecipazioni ricevute dal conferente sono anch'esse iscritte

in capo ad esso ad un valore inferiore al predetto costo fiscalmente riconosciuto.

Il comma 1-bis dell'articolo 175, prevede quindi che la minusvalenza, al di fuori dei casi in cui sussistono le condizioni per fruire della pex di cui all'art. 87, sarà deducibile per il conferente solo nel caso in cui sia effettiva e, cioè, nei limiti della differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite ed il loro valore normale, da determinarsi ai sensi dell'articolo 9, comma 4, Tuir.

In sostanza, la norma, oltre a sdoganare finalmente i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento minusvalenti, stante la mancanza espressa di un richiamo normativo, pone anche un limite chiaro, ossia l'elemento negativo di reddito sarà deducibile solo se effettivo, ancorandolo alla determinazione del valore normale.

Analogo discorso viene riproposto per le previsioni di cui all'articolo 177 commi 2 e 2-bis.

Difatti, salvo i casi di applicazione della pex, la differenza negativa tra il valore delle partecipazioni conferite iscritte nella contabilità della conferitaria ed il loro costo fiscalmente riconosciuto in capo al conferente assume rilevanza fiscale per quest'ultimo soltanto nei limiti della differenza negativa tra il valore normale, da determinarsi secondo il già citato articolo 9, comma 4 Tuir, ed il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Il limite stabilito dal valore normale deve porre in allerta, poiché entrambe le citate norme si prevede che, in caso la differenza negativa non assuma rilevanza fiscale (in quanto il valore normale è superiore al costo fiscalmente riconosciuto), non ci sarà la disapplicazione dei relativi regimi, portando quindi all'emersione della plusvalenza.

I conferimenti di partecipazioni qualificate in holding familiari. L'articolo 177 comma 2-ter, oltre a prevedere la possibilità del realizzo delle minusvalenze come sopra accennato, vede risolte due annose questioni, afferenti all'obbligo di conferimento in società unipersonali partecipate dal conferente e all'approccio "look through" sino all'ultimo anello della catena partecipativa.

Quanto al primo aspetto, sarà possibile che la conferitaria sia partecipata sia dal conferente che dai familiari, siccome definiti dall'articolo 5, co. 5 Tuir, ossia i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, aprendosi così ampio spazio per la migliore gestione delle partecipazioni detenute in ambito familiare. In pratica, sarà possibile conferire le partecipazioni qualificate anche in holding di famiglia.

Quanto al secondo aspetto, l'attuale versione prevede che il limite delle soglie di cui alla lett. a), nel caso di conferimento di partecipazioni detenute in società "holding" deve essere rispettato con riguardo a tutte le partecipazioni che, per effetto del conferimento, sarebbero indirettamente detenute dalla conferitaria; in pratica, l'approccio look through deve essere effettuato sino all'ultimo livello inferiore della catena partecipativa, con il rischio che la presenza anche di una sola partecipazione sotto soglia porti all'emersione di plusvalori, vanificando quindi la possibilità a monte di riorganizzare tutta l'attività di controllo.

Ora, invece, con la modifica, che impone di rifarsi a quanto statuito dall'art. 162-bis Tuir per individuare correttamente quando una società è definibile come holding, sarà possibile effettuare il test per la verifica del superamento delle soglie limitatamente alle partecipate di primo livello non



holding e non più lungo tutta la catena; dunque, in caso di presenza di una sola holding, il test sarà fatto soltanto sulla controllata successiva mentre, in caso di presenza di una sub-holding, sarà possibile scendere soltanto al suo livello

DS0006901

© Riproduzione riservata ■

successivo e così